

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| N° 148 | ACCORDO C | ON GLI E | REDI BESALD | UCH PER SOSI | PENSIONE | EFFETTI |
|-----------------|-------------------------|----------|-------------|--------------|----------|---------|
| Data 05/12/2012 | ESECUTIVI D'APPELLO | | | N.129/2012 | DELLA | CORTE |
| | | | | | | |

L'anno duemiladodici il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 8,30 e prosieguo presso la sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | | Presenti | Assenti |
|------------------------|--------------|----------|---------|
| Maria Barbara PUSCEDDU | SINDACO | X | |
| Alessandro ORRU' | Vice SINDACO | X | |
| Roberto DEMONTIS | Assessore | X | |
| Giuseppe FLORIS | Assessore | X | |
| Massimo LEONI | Assessore | X | |
| Franco MATTA | Assessore | X | |
| Giuseppe MELIS | Assessore | X | |
| Andrea ORRU' | Assessore | X | |
| | TOTALE | 8 | 0 |

Presiede il Sindaco MARIA BARBARA PUSCEDDU.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Raffaele Cossu

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Sinnai ha in essere un'annosa questione legale posta in essere dal signor Besalduch Francesco che, con atto di citazione notificato il 7 febbraio 1994, ha convenuto in giudizio il Comune di Sinnai chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in qualità di proprietario di un terreno edificabile che era stato oggetto di occupazione e successiva accessione invertita senza che si fosse perfezionata la procedura espropriativa, culminata con la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari – Prima Sezione Civile n. 129/2012 R.G. N° 16/2003 Cronologico N° 476/2012 Repertorio N° 113/2012, con cui la Corte ha condannato il Comune di Sinnai al pagamento in favore di Antonella Besalduch e Gianna Besalduch della somma di euro 305.387,50 in favore di ciascuna con gli interessi legali dalla data della sentenza;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 6 giugno 2012 avente ad oggetto: "Comune di Sinnai/eredi Besalduch Francesco – ricorso in Cassazione per la riforma della pronuncia della Corte d'Appello di Cagliari n.129/2012 – costituzione in giudizio e individuazione del legale", al fine di promuovere le ragioni del Comune medesimo, ad impugnare detta sentenza proponendo istanza innanzi alla Corte di Appello di Cagliari di sospensione dell'efficacia della sentenza ed incaricando l'avv. Stara Salvatore del foro di Cagliari - con studio in Cagliari, Via Levante, n.4 per la tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale nell'ambito della vertenza in oggetto.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE con atto di precetto acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in data 14 settembre 2012 al n.14232 e trasmesso dalla Corte d'Appello di Cagliari, servizio notificazioni atti giudiziari, in data

11 settembre 2012, le signore Besalduch Antonella e Besalduch Gianna per tramite dei propri avvocati Raffaele e Francesco Gallus, fanno precetto all'amministrazione comunale di pagare la somma complessiva di € 643.113,39 oltre interessi ulteriori fino al aldo e spese successive occorrende e l'imposta di registro sulla sentenza pari ad € 9.210,86;

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 12 novembre 2012 con cui si è riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, la legittimità del debito fuori bilancio della somma complessiva di € 657.775,00 (comprensivi di interessi ulteriori fino al saldo e spese successive occorrende e l'imposta di registro sulla sentenza) nei confronti delle signore Besalduch Antonella e Besalduch Gianna, derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari Prima Sezione Civile n. 129/2012;
- VISTA la determina d'impegno della somma complessiva di € 657.775,00 adottata dal Responsabile del Setore Affari Generali e Personale e dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Pubblica;
- PRESO ATTO della comunicazione dell'avv. Stara Salvatore acclarata al Protocollo dell'Ente in data 28 novembre 2012 al n. 19818, con la quale comunica che le signore Besalduch Antonella e Besalduch Gianna tramite l'avv. Francesco Gallus, hanno aderito alla proposta dell'Amministrazione di versare un acconto del 20% circa della somma liquidata in sentenza fino alla pronuncia della Cassazione;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, D. lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

- Di dare mandato al legale incaricato, l'avvocato Stara Salvatore, affinché formalizzi l'accordo con la controparte che prevede espressamente il pagamento della somma di € 150.000,00, salva ogni altra determinazione, eventualmente anche in recupero, in funzione di quanto sarà statuito dalla Corte di Cassazione, quale acconto della maggior somma derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari Prima Sezione Civile n. 129/2012 in cambio della sospensione della messa in esecuzione della sentenza fino al pronunciamento della Corte di Cassazione;
- 2) Di autorizzare la corresponsione della somma di € 150.000,00 alle signore Besalduch Antonella e Besalduch Gianna, salva ripetizione in caso di esito positivo del ricorso in Cassazione, quale acconto derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari Prima Sezione Civile n. 129/2012, prendendo atto che signore Besalduch Antonella e Besalduch Gianna con il versamento di tale somma soprassiedono dal dare esecuzione alla predetta sentenza fino alla pronuncia della Corte di Cassazione;
- Di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali e del Settore Urbanistica ed Edilizia Pubblica alla corresponsione del suddetto acconto non appena formalizzato e sottoscritto l'accordo, nonché per ogni altro atto esecutivo e consequenziale al presente provvedimento;
- 4) Di dare atto che la spesa, definita provvisoriamente in € 150.000,00 farà carico sul capitolo 20500int. 2010502 del bilancio 2012;
- 5) Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to Maria Barbara PUSCEDDU IL Vice SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Raffaele Cossu **OGGETTO:**

ACCORDO CON GLI EREDI BESALDUCH PER SOSPENSIONE EFFETTI ESECUTIVI DELLA SENTENZA N.129/2012 DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI.

| PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 - FAVOREVOLE - | | | |
|--|--|--|--|
| Data, 05/12/2012 | Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale | | |
| | F.to Dott. Simone Farris | | |

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 - FAVOREVOLE Il Responsabile del Settore Finanziario

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 07/12/2012

Data, 05/12/2012

IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Raffaele Cossu

F.to Rag.ra Consuelo Carta

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 05/12/2012, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 07/12/2012

IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Raffaele Cossu

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 07/12/2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cardia